

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Consulta di Garanzia Statutaria

| | |
|-------------|----------------|
| TITOLO | 2018.1.11.5.1 |
| | 2018. 1.11.7.1 |
| | 2018.1.11.7.2 |
| LEGISLATURA | X |

Delibera n. 02 del 19 luglio 2018

Il giorno giovedì 19 luglio 2018 si riunisce nella sede di Viale Aldo Moro n. 50 – la Consulta di Garanzia Statutaria con la partecipazione di:

| | | |
|------------|------------------------------------|-----------------|
| Avv. | CATERINA GRECHI | PRESIDENTE |
| PROF. AVV. | PAOLO SICONOLFI | VICE PRESIDENTE |
| Avv. | ANTONIO BALDINI | COMPONENTE |
| Avv. | FRANCESCO ANTONIO MOSCHELLA | COMPONENTE |
| Avv. | MASSIMO ROMOLOTTI | COMPONENTE |

Svolge le funzioni di Segretario l'Avv. Alessia Servello

Oggetto: Progetto di legge di iniziativa popolare del Comune Bologna (di cui al prot. n. AL/2018/39965 del 28/06/2018), recante il seguente titolo: *"Progetto di legge di iniziativa consigliare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"*. Esame di ammissibilità.

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628 – 527.5717

email Consultastatutaria@Regione.Emilia-Romagna.it

PEC Consultastatutaria@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it



La Consulta di Garanzia Statutaria

Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, che definisce la Consulta di garanzia statutaria "organo autonomo e indipendente della Regione" e le attribuisce, alla lettera b), la competenza ad adottare i provvedimenti e di esprimere i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
- la legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria", che, tra l'altro, all'articolo 11, detta disposizioni circa i pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum;
- il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, approvato con la delibera n. 9 del 15 febbraio 2013 che, all'articolo 14, disciplina l'attività della Consulta in caso di presentazione della richiesta di provvedimenti di cui all'articolo 69, comma 1, lett. b) dello Statuto, specificando, tra l'altro che *"Per ogni provvedimento richiesto alla Consulta viene designato tra i consultori un relatore, il quale riferisce alla Consulta sull'argomento e propone il testo della deliberazione. La stesura del parere è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro consultore"*;
- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) e, in particolare, l'articolo 6 (Esame di ammissibilità della proposta) che demanda alla Consulta di garanzia statutaria la decisione sull'ammissibilità dei progetti di legge di iniziativa popolare, pronunciandosi su:
 - "a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;*
 - b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;*
 - c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;*
 - d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3."*

Richiamati:

- l'articolo 81 della Costituzione e, in particolare, il quarto comma laddove prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte;
- la legge 5 agosto 1978, n. 468 e, in particolare l'articolo 11-ter;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 384/1991;

CONSIDERATO

- che la Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna (di seguito, per brevità, anche Consulta), nella seduta del 28 giugno 2018 ha ricevuto, come da verbale agli atti (prot. n. AL/2018/44342), la delibera del Comune di Bologna avente ad oggetto *"Progetto di legge di iniziativa consigliare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"* (allegato1);

- che, successivamente, con nota del 5 luglio 2018, il Responsabile del Procedimento, ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale di Parma (prot. n. AL/2018/40805) con cui è stato approvato il progetto di legge di iniziativa popolare che il suddetto Responsabile del Procedimento ha dichiarato essere di identico contenuto a quello presentato dal Comune di Bologna (allegato2);

- che, durante la suddetta seduta del 28 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, è stato nominato quale relatore, il Consultore Avv. Massimo Romolotti per esaminare l'ammissibilità dei contenuti e la conformità del predetto progetto di legge;

- che la Consulta deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni così come prescritto dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 34 del 1999;

che, in data 19 luglio 2018, il relatore, Avv. Massimo Romolotti, ha presentato la propria relazione che di seguito si riporta:

"RILEVATO

- che il progetto di disegno di legge contro l'omotransnegatività e le violenze derivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere deve essere esaminato sotto vari profili previsti ai punti a9, b9, c9 d9 del 1° comma dell'art. 6 della Legge regionale nr. 34/1999;

MERITO

1^ oggetto di pronuncia

Competenza regionale nella materia oggetto della proposta

L'art. 117 della Costituzione prevede il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Dalla lettura dell'articolato del pdl de quo non emerge che si possa materializzare un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato per la materia trattata, infatti si evince che il pdl pur occupandosi di diritti civili e sociali non ha l'obiettivo di determinarne i livelli essenziali, così come previsto dalla lettera m) del citato art. 117 Costituzione, bensì la finalità di promuovere politiche che ne garantiscano l'effettività del godimento. Il pdl de quo si pone in stretto dialogo funzionale con la legge regionale n. 6 del 27 giugno 2014 c.d. "Legge regionale quadro sulla parità e contro le discriminazioni di genere", citata nella Relazione di accompagnamento al pdl medesimo, e condivide con essa la finalità di prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione, nel caso di specie, basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona. Si ritiene di conseguenza che sussista la competenza regionale nella materia oggetto della proposta.

3 

2^ oggetto di pronuncia

Conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale

In primis pare necessario, oltre che opportuno collocare il pdl de quo all'interno delle norme dell'ordinamento internazionale, europeo, nazionale e regionale che trattano del principio di eguaglianza.

• *Quadro internazionale ed europeo:*

- *Dichiarazione universale dei diritti umani - all' Art 2 si dispone "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate dalla presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione";*

- *Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) - all'art. 14 si dispone: "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.";*

- *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31.3.2010 CMIREC (2010) 5 "Misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere negli Stati membri" raccomanda:*

- *Di passare in rassegna le misure legislative al fine di monitorare e riparare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere*
- *Di vigilare affinché siano adottate e applicate in modo efficace misure legislative o di altro tipo miranti a combattere ogni discriminazione basata sull'orientamento sessuale;*
- *Di vigilare affinché le vittime di discriminazione siano a conoscenza dell'esistenza di vie di ricorso giudiziario efficaci (omissis...).*

- *Risoluzione del Consiglio d'Europa (2048) 2015 del 22 aprile 2015 sulla discriminazione delle persone transgender in Europa invita ad adottare una serie di misure per la prevenzione delle discriminazioni delle persone transgender;*

- *Risoluzione (380) 2015 del Consiglio d'Europa del 24/26 marzo 2015 "Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e delle regioni d'Europa" invita gli enti locali ad una istaurazione di una cultura dei diritti umani, alla realizzazione della loro effettiva protezione e all'attuazione di politiche e servizi esenti da qualunque discriminazione;*

- *Risoluzione 1728 (2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 29 aprile 2010 sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità*

di genere - invita gli stati membri ad attivarsi affinché, tra l'altro, siano adottati i diritti fondamentali delle persone LGBT, siano adottate misure efficaci di contrasto delle discriminazioni, individuati rimedi effettivi per le vittime, siano riconosciute le donne LBT come particolarmente soggette a forme di violenza, siano previsti crimini di odio;

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea all'art 19 prevede che il Parlamento possa prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso e orientamento sessuale, razza ed origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità età;

- Carta di Nizza, dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'art 21 prevede: "E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale";

- Risoluzione del Parlamento Europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per le persone omosessuali nella comunità all'Art 2 attesta che: il Parlamento Europeo ritiene che la U.E. abbia il dovere di dare attuazione al principio della parità di trattamento delle persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale, in tutte le norme giuridiche già adottate e in quelle che si adotteranno in futuro;

- Risoluzione del Parlamento Europeo n. 17119/2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite afferma che il Parlamento medesimo si rammarica del fatto che nell'Unione Europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ivi inclusi il diritto alla integrità fisica, alla vita privata e alla famiglia, il diritto alla libertà di opinione, di espressione e di associazione, il diritto alla non discriminazione e alla libera circolazione e il diritto di asilo non siano ancora pienamente rispettati in ogni circostanza ed esorta la Commissione e gli stati membri ad affrontare la questione ed a elaborare una tabella di marcia.

• *Quadro Nazionale e regionale*

- Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 2 e 3;

- Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, c.d. "Testo unico del Pubblico Impiego", all'art 7, così come modificato dalla legge 183/10 c.d. "collegato lavoro" afferma che : " Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.";

- Decreto legislativo 9/7/2003 n. 216, di attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione condizioni di lavoro introduce "il divieto di discriminazioni dirette e indirette, ancorchè sotto forma di molestie o ordine di discriminare, anche in ragione dell'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, sia nel settore privato che in quello pubblico;
- Legge 13/7/2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
All'art 1 comma 7 lettera d) prevede che "...tra gli obiettivi prioritari dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche vi sia lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo delle culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; inoltre l'attuazione attraverso il piano triennale dell'offerta formativa dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.
- Strategia Nazionale LGBT 2013/2016 attuata dall'Italia attraverso l'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, presso il Dipartimento Pari Opportunità, in adesione al Programma sperimentale proposto dall'Unione Europea per attuare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 31/3/2010 n. 5. La Strategia ha individuato nella formazione lo strumento principale di intervento nei settori Educazione e Istruzione, Sicurezza e Carceri, Lavoro, Comunicazione e media. Sono stati formati i vertici delle Forze dell'Ordine, della Pubblica Amministrazione delle rappresentanze datoriali e i dirigenti scolastici;
- Legge regionale 27/6/2014 n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" prevede che: " la Regione Emilia Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona umana e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà della dignità e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto degli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per le donne e per gli uomini (omissis...). (ART 1 comma 2)

-
Ed ancora:

La Regione Emilia Romagna attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di comprovata

esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado colti a perseguire gli obiettivi di educazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale.

La Regione Emilia Romagna anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico Regionale, Università, Scuole e Istituti, Enti di Formazione, Centri di documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che favoriscono in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e della identità di genere. (ART 7 educazione).

La Regione Emilia Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico (ART 8 Cultura)

Risulta poi necessario richiamare le norme Statutarie della Regione Emilia Romagna per accertare la conformità alle medesime del pdl "de quo"; al tal fine si riportano solo gli specifici articoli dello Statuto che possono costituire cornice di riferimento legittimante le norme di dettaglio in materia di attuazione del principio di eguaglianza e non discriminazione, che sono oggetto del pdl medesimo.

- Statuto Emilia Romagna - STATUTO

Preambolo

La Regione Emilia Romagna si fonda sui valori della resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dell'Unione Europea; consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso e dei principi del pluralismo e laicità delle istituzioni, opera per affermare:

a) Omissis

b) Il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;

c) Omissis

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne

impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale;

b) omissis

c) omissis

d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo;

e) omissis

f) omissis

g) omissis

Art. 4

Politiche del lavoro

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per:

a) tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro libertà di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale;

b) omissis

c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;

d) omissis

La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per:

a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;

b) omissis;

c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause;

d) omissis

e) omissis

f) omissis

g) omissis

Art. 11

Ordinamento europeo e internazionale

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.

Art. 12

Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:

a) omissis

b) omissis

c) *partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;*

d) *omissis*

e) *omissis*

Considerato:

- *il quadro normativo internazionale, europeo, nazionale, con particolare riferimento al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana;*

- *il quadro normativo regionale, con particolare riferimento all'articolato dello Statuto della Regione Emilia Romagna;*

si evince che il pdl "de quo" risulta pienamente conforme alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale, costituendone, anzi, una attuazione nell'ambito del contesto regionale

3^ oggetto di pronuncia

Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 34/1999

Il pdl "de quo" contiene il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed è accompagnato da una relazione che ne illustra le finalità e il contenuto.

Prevede inoltre all'art. 9 una "Norma finanziaria" che stabilisce che "agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità"

Consultando l'art. 37 della legge nr. 40 del 2001 – Ordinamento Contabile Emilia Romagna – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti si prevede che:

comma 1 "Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

Comma 2 "in presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all'assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.

Ciò premesso si ritiene che sussistano i requisiti di cui all'Art 2 della Legge regionale 34/1999.

4^ oggetto di pronuncia

Insussistenza dei limiti di cui all'art 3 della Legge regionale 34/1999

Il pdl de quo non è finalizzato alla revisione dello Statuto e non riguarda leggi tributarie o di bilancio.

Inoltre, l'iniziativa popolare attraverso la quale viene proposto il pdl de quo è esercitata con un ampio margine di anticipo rispetto alla scadenza dell'Assemblea

legislativa, pertanto non rientra nel semestre "bianco" antecedente, la scadenza della medesima.

Ciò premesso si ritiene che non siano sussistenti i limiti di cui all'art 3 della Legge regionale n. 34/1999.

Considerato, inoltre che

- i contesti internazionale ed europeo sono fortemente legittimanti rispetto all'iniziativa normativa, anche delle Regioni, a fronte di un ordinamento nazionale, pur esso legittimante, a partire dalla Costituzione della Repubblica Italiana, tuttavia piuttosto lacunoso, infatti l'ambito lavorativo è quello nel quale si sono succedute più disposizioni che vietano discriminazioni dirette ed indirette nei confronti delle persone LGBT quali il dlgs 216/2004, l'art 15 dello Statuto dei lavoratori Legge 300/1970, l'art 7 del dlgs in materia di Pubblico impiego n. 165/2001, l'art 10 del dlgs 276 del 2003, art 1468 del Codice dell'ordinamento militare dlgs 66/2010, l'art 21 del dlgs n. 183 /2010 in materia di Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità; l'ambito della comunicazione ha visto introdurre tramite l'art 36-bis del dlgs 177/2005 il principio generale in materia di comunicazioni commerciali che vieta la promozione delle discriminazioni fondate tra l'altro sull'orientamento sessuale; altre disposizioni che proteggono l'orientamento sessuale quale condizione personale che rischia di esporre a discriminazione, sono contenute in provvedimenti e trattati che riguardano le materie di asilo , protezione internazionale ed estradizione, come, a titolo esemplificativo, l'art 3 del Trattato di estradizione tra il Governo italiano ed il Governo del Canada del 13 gennaio 2005, l'art 4 del dlgs 24/2007 ; per quanto riguarda il riconoscimento del valore giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso si è giunti , dopo un tormentato iter che ha visto piu' volte impegnato il Parlamento nazionale a fronte di innumerevoli proposte di legge depositate alle Camere nelle diverse legislature , alla approvazione della Legge 76/2016 c.d. "Legge Cirinnà" sulle Unioni civili;

- talune Regioni italiane si sono avviate lungo un percorso di consapevolezza degli obblighi derivanti dal diritto internazionale che impongono riconoscimento e tutela per le condizioni personali, come l'omo/bisessualità e la transessualità, considerate a rischio di discriminazione, approvando una serie di normative regionali;

- nel continente europeo il Consiglio d'Europa più volte è intervenuto , attraverso i suoi organismi, per promuovere azioni tese a realizzare il rispetto e il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBT; in particolare nella fondamentale Raccomandazione CM/rec (2010)5, già citata, il Comitato dei ministri ha rimarcato che le persone LGBT sono state vittime per secoli di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie, ivi compreso sotto forma di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza. Di particolare importanza è il richiamo al principio secondo il quale non può essere invocato nessun valore culturale, tradizionale, religioso, ne' qualsivoglia precetto derivante da una cultura dominante per giustificare il discorso dell'odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere; l'azione del Consiglio d'Europa vede la sua efficacia grazie alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) che opera sulla base della convenzione firmata a Roma nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio di Europa, la cui giurisprudenza è

stata in grado di influenzare il cambiamento da parte degli Stati membri di numerose legislazioni discriminatorie verso le persone LGBT;

- nondimeno risulta rilevante quanto contenuto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, adottata nel 2000, capace di produrre un effetto direttamente vincolante negli stati membri dal 2009, rispetto al divieto generale di discriminazione anche in base all'orientamento sessuale, nondimeno quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, già citato, e dagli interventi legislativi realizzati mediante regolamenti o direttive che devono essere recepite dagli stati membri e che contengono specifiche previsioni a favore delle persone LGBT, già citate, nonché diverse Risoluzioni del Parlamento Europeo che richiedono agli Stati membri il rispetto dei diritti e della dignità delle persone LGBT e la parificazione di diritti in materia familiare e di accesso al matrimonio;

- il contesto italiano presenta criticità rispetto alla condizione delle persone LGBT, infatti la prima ricerca ISTAT sull'orientamento sessuale effettuata in Italia nel 2011 "La popolazione omosessuale in Italia", mostra come la popolazione in generale ritenga che in Italia vi sia discriminazione verso la comunità omosessuale, ancor più verso i transessuali. Tale condotta in teoria verrebbe condannata ma per alcuni ruoli sociali o professionali la popolazione dimostra difficoltà ed imbarazzo ad accettare l'omosessualità, per esempio il 41,4% degli intervistati ritiene non opportuno che una persona omosessuale svolga la professione di insegnante e il 28,1% quella di medico.

Dalla ricerca emerge una titubanza nella lettura delle fattispecie discriminatorie per orientamento sessuale da parte della popolazione italiana, dovuta da un lato da fattori culturali che ancora legittimano come solo modello accettato socialmente l'eterosessualità e dall'altro anche al fatto che, proprio a causa di un clima percepito come ostile, ancora molte persone LGBT occultano il proprio orientamento omosessuale come forma di difesa preventiva."

La Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia Romagna

Vista la nota del Responsabile del Procedimento del 2 luglio 2018 con cui si attesta la regolarità del progetto di legge di iniziativa del Comune di Bologna in quanto il medesimo soddisfa il requisito previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1999, poiché la popolazione è superiore ai cinquantamila abitanti;


Preso atto delle osservazioni presentate dai Consultori, dopo ampia discussione, con voti favorevoli 4 e contrari 1

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile il Progetto di legge di iniziativa popolare del Comune di Bologna recante il seguente titolo: *"Progetto di legge di iniziativa consigliare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"* ai sensi della legge regionale n. 34 del 1999 e specificatamente a:

- competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
 - conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
 - insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.", dovendo prevedere gli elementi necessari per la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 34 del 1999;
2. di dare atto che il pdl presentato dal Comune di Parma ha contenuto identico a quello del Comune di Bologna e oggetto della presente deliberazione e che, pertanto, il provvedimento è da intendersi ad esso esteso;
 3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta.

Il Segretario
Avv. Alessia Servello



La Presidente
Avv. Caterina Grechi

